



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 45 2012

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

- Responsabilità fiscale nell'appalto e subappalto: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, interviene in seguito alle modifiche introdotte dal DL n. 83/2013 (c.d. Decreto Sviluppo) all'articolo 35 del DL n. 223/2006 in materia di **responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore** per il **versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA** dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

PERCORSO NORMATIVO

Come noto, la disciplina dell'appalto è stata oggetto di rilevanti interventi ad opera:

- della **Riforma del mercato del Lavoro** (Legge 28 giugno 2012, n. 92) che ha introdotto alcune modifiche all'articolo 29 del D.Lgs n. 276/2003 in materia di **responsabilità solidale del committente** imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto), per i **trattamenti retributivi** (compreso TFR) e **previdenziali** (contributi e premi assicurativi) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
- del c.d. **DL Sviluppo** (art. 13- ter del DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012) che ha riscritto il comma 28 dell'articolo 35 del DL n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006, in tema di **responsabilità solidale dell'appaltatore** per il versamento delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

RESPONSABILITA' FISCALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

Responsabilità solidale dell'appaltatore

L'articolo 35, comma 28 del DL n. 223/2006, nella sua nuova formulazione, prevede che l'appaltatore è **obbligato in solido**

- con il **subappaltatore**,
- nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto**,
- al **versamento**

-delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e

-dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale per ritenute fiscali (diversamente da quella per le retribuzioni, contributi e premi) trova applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni rese da **lavoratori subordinati**.

La **responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno** se lo stesso **verifica**, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione** da parte di

- **responsabile dei centri di assistenza fiscale** (art. 35, comma 1, del D.Lgs, n. 241/1997) e
- **professionista abilitato** ex art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs, n. 322/1998 (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale e consulente del lavoro).

L'appaltatore può **sospendere il pagamento del corrispettivo** fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Committente: controllo della correttezza degli adempimenti dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori

Il **committente** procede al **pagamento** del corrispettivo dovuto all'**appaltatore** subordinatamente all'esibizione da parte di quest'ultimo della **documentazione attestante la correttezza degli adempimenti** eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Il committente **può sospendere il pagamento** del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti (versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e versamento IVA) non sono stati

correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Ambito di applicazione

Ai sensi del nuovo **comma 28-ter all'articolo 35** del DL n. 223/2006, le nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale per ritenute fiscali e IVA

- **si applicano** in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
 - nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'IVA e,
 - in ogni caso, dai soggetti individuati dagli articoli 73 e 74 del TUIR (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, compresi gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, quando esercitano in via esclusiva o principale attività commerciale);
- **non** si applicano alle stazioni appaltanti (committenza pubblica).

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Entrata in vigore della nuova disciplina

In merito all'entrata in vigore della disciplina in esame l'Agenzia precisa che:

- le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i **contratti di appalto/subappalto** stipulati a **decorrere dal 12 agosto 2012** (data di entrata in vigore del DL sviluppo) e
- gli "adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai **pagamenti** effettuati a partire **dall'11 ottobre 2012 ..."**

Pertanto il committente/appaltatore deve **richiedere:**

- la **documentazione** attestante la **regolarità dei versamenti** effettuati a decorrere **dall'11 ottobre 2012**, rispettivamente, dall'appaltatore/subappaltatore
- con riferimento soltanto alle prestazioni rese nell'ambito di **contratti stipulati dal 12 agosto 2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 83/2012).

Certificazione di regolarità dei versamenti

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E precisa che la **certificazione di regolarità dei versamenti** effettuati dall'appaltatore/subappaltatore può essere rilasciata oltre che tramite un'**asseverazione** resa dal responsabile di un CAF Imprese/professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro), come già previsto dal DL Sviluppo anche tramite una dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall'appaltatore/ subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000. Viene specificato che tale

dichiarazione sostitutiva deve contenere:

- **l'indicazione del periodo di liquidazione dell'IVA** relativa alle fatture emesse dall'appaltatore/subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto/subappalto
- **l'indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate** e gli estremi del relativo **mod. F24**
- **l'attestazione** che i versamenti effettuati **includono** l'IVA e le **ritenute** riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

25 ottobre 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.